



COMUNE DI VERDERIO

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle lampade votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno dei cimiteri comunali, i rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede all'erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso.

Art. 2 - FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione lampade votive dei cimiteri comunali direttamente tramite personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate, o altra forma di gestione prevista dalle disposizioni vigenti
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3 - SETTORI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza, le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti;
 - b) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.
2. Le competenze amministrative sono espletate dall'ufficio competente in materia di tributi.
3. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate, secondo le disposizioni dettate dall'ufficio competente in materia di gestione del demanio e del patrimonio.

Art. 4 - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'organo competente e possono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica, delle spese di gestione e/o agli incrementi Istat.
2. Le tariffe del servizio sono articolate in:
 - a) un contributo fisso, da pagarsi una sola volta, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, nonché la fornitura e l'installazione del portalampada e della prima lampadina;
 - b) un canone di utenza, da pagarsi con cadenza annuale (rif. anno solare 1-1-/31-12) o pluriennale, secondo le modalità di cui all'art. 6 e comprendente il ricambio delle lampadine e l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 5 - SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare le spese di allacciamento, stabilite dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese (rif. art. 4, comma 2, lettera a).
2. Qualora si chieda l'allacciamento di più lampade contemporaneamente, deve essere presentata una sola domanda e sottoscritto un unico contratto, addebitando le spese per ogni allacciamento.

3. Qualora, in seguito a omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento, previa estinzione del preesistente debito.

Art. 6 - CANONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone annuale o pluriennale stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b). In base alla tipologia di canone prescelta, l'ufficio predispone apposito contratto.

2. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, il canone annuale deve essere pagato, di norma, posticipatamente entro il 31 marzo dell'anno successivo, tramite versamento al Comune con le modalità indicate dallo stesso. Limitatamente all'anno di attivazione del servizio, il pagamento è dovuto in dodicesimi e viene addebitato unitamente alla quota dovuta per l'allacciamento. L'ufficio comunale provvede ad inviare, direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto, apposito bollettino postale da utilizzare per il pagamento del canone annuale. Il pagamento può essere effettuato anche tramite dispositivo di pagamento (POS) presso gli uffici comunali.

3. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, gli importi, le modalità e i tempi di pagamento delle tariffe indicate all'art.4, comma 2, saranno definiti nell'atto di concessione del servizio e rese note agli utenti.

4. Il canone annuale si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre.

Art. 7 - OMESSO PAGAMENTO

1. La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un' unica soluzione.

2. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dalla scadenza, l'Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analoga notifica, indicando il termine perentorio di 30 giorni entro il quale effettuare il pagamento.

3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica per il ripristino della quale dovranno essere pagati gli oneri di un nuovo allacciamento.

4. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il distacco dalla rete elettrica.

Art. 8 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a chiunque ne faccia richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.

2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

3. Ove si accerti, anche su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.

4. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori, o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti. E' cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.

Art. 9 - VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza dichiarati al momento di stipula del contratto possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare la bolletta/fattura ed eventuali comunicazioni;
 - b) il nominativo dell'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate per iscritto all'ufficio competente in materia di tributi, nel più breve tempo possibile, mediante la compilazione di apposito modulo disponibile sul sito web del Comune.

ART.10 - TRASFERIMENTI

1. Qualora vengano trasferiti nell'ambito dello stesso cimitero feretri e urne (con resti mortali o ceneri) per motivi non dipendenti dal Comune, compreso il sopravvenuto termine di cessazione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale, e si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve comunicarne la nuova collocazione all'ufficio competente. A tal fine, l'utente dovrà effettuare il pagamento del nuovo allacciamento senza la stipula di un nuovo contratto.

Art. 11 - CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento, compilando apposito modulo predisposto dal Comune.

Art 12 - DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati dallo stesso, sull'impianto di illuminazione delle lampade votive, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.
3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il personale tecnico provvede immediatamente alla disabilitazione dell'impianto.
4. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.
5. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente all'ufficio competente alla gestione del demanio e del patrimonio ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalamпада con gli annessi accessori di protezione.

Art. 13 - NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, che si applica anche agli allacciamenti già esistenti, si fa riferimento alle norme del codice civile.